

GL /XQHGu OXJOLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
3	Il Sole 24 Ore	10/07/2021	<i>COMPENSATI I RINCARI DI MATERIALI NEGLI APPALTI, FONDO DA 100 MILIONI (G.Santilli)</i>	3
1	Italia Oggi	10/07/2021	<i>SUPERBONUS UN ARGINE AL CARO-PREZZI IN EDILIZIA (G.Galli)</i>	4
Rubrica Imprese				
17	Italia Oggi Sette	12/07/2021	<i>FONDO PERDUTO, PIATTO PIU' RICCO (B.Pagamici)</i>	5
Rubrica Lavoro				
1	Il Sole 24 Ore	12/07/2021	<i>LAVORO, PRIMI SEGNALI DI SORPASSO SUL 2019 (V.Melis/S.Uccello)</i>	7
45	Italia Oggi Sette	12/07/2021	<i>ESPERTI IN CYBER SECURITY (L.Rota)</i>	10
Rubrica Economia				
1	Il Sole 24 Ore	12/07/2021	<i>CON LA RIFORMA TRE TUTELE ALTERNATIVE PER LA PARCELLA (A.Cherchi/V.Uva)</i>	11
Rubrica Altre professioni				
26	L'Economia (Corriere della Sera)	12/07/2021	<i>FALLIBILI MAI (E PER LEGGE) MA LA BOLLA DEGLI AIUTI E' MATURA (I.Trovato)</i>	14
Rubrica Professionisti				
31	Italia Oggi	10/07/2021	<i>EQUO COMPENSO PER TUTTI (L.Basile)</i>	15
Rubrica UE				
27	Italia Oggi	10/07/2021	<i>LIBERALIZZARE I SERVIZI PROFESSIONALI</i>	16



ENRICO GIOVANNINI

Il meccanismo di compensazione a favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche, per arginare i rincari dei prezzi dei materiali per le costruzioni,

era «una norma molto attesa», approvata con «la collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari e il Governo», ha detto il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

Compensati i rincari di materiali negli appalti, fondo da 100 milioni

Caro edilizia

Giovannini: ringrazio tutti i gruppi per la collaborazione Superate le riserve del Mef

Giorgio Santilli


Ci pensa la Camera a inserire nel decreto Sostegni bis la norma che compensa gli appaltatori per i maggiori oneri derivanti alle opere in corso dal rincaro dei prezzi di materie prime come acciaio, rame, petrolio.

La norma era oggetto di confronto da oltre un paio di mesi fra le associazioni di categoria, a partire dall'Ance, e il governo. Ma anche dentro il governo. Era stato il Mef a frenare e non è un caso che fra i primi a plaudire ieri sia stato il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. «È stata approvata una norma molto attesa - ha detto - grazie alla collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari e il governo».

L'obiettivo del meccanismo di compensazione indotto - spiega il ministro - ha il fine di «assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere». L'emendamento approvato è stato riformulato con il governo e approvato dalla Commissione bilancio della Camera con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari.

Due i passaggi innovativi della norma approvata rispetto alle bozze governative delle settimane scorse, a conferma che la pressione parlamentare ha giocato un ruolo decisivo.

La prima novità è il fondo da 100 milioni posto a copertura della norma. Non esisteva nella norma messa



Costruzioni.

Arriva la norma che compensa gli appaltatori per i maggiori oneri derivanti alle opere in corso dal rincaro dei prezzi di materie prime

a punto dal governo e il Mef ha chiarito che difficilmente ci sarebbe stata una dote finanziaria in provvedimenti diversi da questo Sostegni bis.

Le risorse statali copriranno parte del costo, qualora non riesca a coprirlo integralmente la stazione appaltante. Il meccanismo prevede infatti che in prima battuta dovranno coprire la maggiore spesa derivante dalle compensazioni, facendo ricorso alle cosiddette «somme a disposizione» per imprevisti (entro il limite massimo del 50 per cento) e ai risparmi conseguiti grazie ai ribassi d'asta.

La seconda novità è che le compensazioni relative al primo semestre 2021 si faranno subito, senza attendere la fine dell'anno. È previsto

infatti che il ministero delle Infrastrutture rilevi entro il 31 ottobre «le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento relative al primo semestre 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi». Nelle bozze governative circolate il termine per le rilevazioni era fissato al 31 gennaio 2022.

Per le variazioni in aumento l'appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevazione degli aumenti superiori all'otto per cento.

«Ringrazio tutti i gruppi parlamentari per l'attenzione mostrata su questo tema e per la fattiva collaborazione con il governo - ha detto Giovannini - che ha reso possibile approvare una disposizione molto attesa dagli operatori del settore».

IO
 IL MIO
110%
 QUOTIDIANO

**Superbonus
 Un argine al
 caro-prezzi
 in edilizia**

Galli a pag. 26

Le modifiche al decreto 73 in commissione. Più margini alle Poste sulla cessione del credito

Il sostegni 2 toglie i freni al 110%

Compensazioni per fronteggiare i rincari dei prezzi in edilizia

DI GIOVANNI GALLI

Dal sostegni bis un argine al rincaro dei prezzi in edilizia che rischia di frenare il superbonus del 110%. La commissione bilancio della Camera ha approvato un emendamento al dl 73 del 2021 riguardante i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima e dopo dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Per tali contratti saranno previste compensazioni determinate applicando alle quantità dei singoli materia-

li impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'otto per cento se riferite esclusivamente all'anno 2020, ed eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020. «Il rincaro delle materie prime edili è diventato un serio problema perché danneggia un settore trainante per la nostra economia e rischia di vanificare i benefici di misure di rilancio come il superbonus. Il balzo dei costi di accia-

io (+60%), alluminio (+80,4%) e rame (+130%), a dati dell'Ufficio studi Anima di Confindustria monitorati dall'Università di Brescia, è preoccupante e ha richiesto un intervento eccezionale del governo», afferma **Erica Mazzetti**, deputata di Forza Italia. «Dopo le tante richieste d'intervento dalle categorie economiche quali Ance, Oice e Assital, l'interpellanza urgente alla Camera, ho presentato un emendamento al dl sostegni bis che è stato approvato in commissione. Una compensazione per salvaguardare un settore strategico», conclude.

Ma non è l'unica novità in

materia di superbonus emergente dai lavori della commissione sul dl. Va infatti registrato il via libera ad alcune modifiche che si muovono nella direzione di rafforzare la raccolta di BancoPosta per permettere una maggiore cessione del credito riferito al al 110%. Si tratta in particolare di due emendamenti, uno Pd, l'altro FI, con cui si prevede che una quota dei fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane per attività di BancoPosta presso la clientela privata siano destinati alla copertura dei crediti di imposta cedibili, come appunto il superbonus al 110% per la riqualificazione degli edifici.

— © Riproduzione riservata — ■

Le modalità e i calcoli da fare per accedere al pacchetto di contributi cosiddetti alternativi

Fondo perduto, piatto più ricco

Ampliata la platea dei beneficiari. Indennizzi maggiorati

Pagina a cura

di **BRUNO PAGAMICI**

Il nuovo pacchetto dei contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis andrà sia ai soggetti penalizzati in termini di fatturato anche nel 2021, sia a quelli esclusi dagli incentivi «automatici» erogati precedentemente senza necessità dell'invio dell'istanza. Dal 5 luglio 2021 è infatti possibile inviare all'Agenzia delle entrate le domande per ottenere i contributi cosiddetti «alternativi», come previsto dal provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, il quale definisce le istruzioni operative per l'avvio del secondo filone di aiuti, comprende nuove sezioni dedicate ai limiti relativi agli aiuti di Stato concessi e presenta alcune novità (per esempio può richiedere il contributo chi ha presentato la comunicazione di liquidazione periodica Iva relativa al primo trimestre del 3021). La misura del contributo «alternativo» (dl 73/2021, art. 1, commi 5-15) è riservata sia ai soggetti che non hanno precedentemente beneficiato del contributo Sostegni bis «automatico» (in quanto l'istanza non è stata presentata o è stata scartata), sia ai soggetti che hanno ottenuto il predetto contributo e a cui viene riconosciuto un indennizzo maggiore, al netto di quanto precedentemente ricevuto, al verificarsi di determinati requisiti di fatturato e in base ai dati indicati nella domanda. I contributi sono riservati ai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, per i professionisti, per gli enti non commerciali e per gli enti del terzo settore, senza alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione

delle attività economiche interessate. L'indennizzo in ogni caso è commisurato alla diminuzione verificatasi tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021. Per entrambe le categorie di contribuenti, ai fini dell'aiuto, l'ammontare di ricavi o compensi non deve essere superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019). Ciò che cambia, invece, sono le percentuali di contributo spettanti e da calcolare sulla perdita media mensile registrata: vanno dal 60 al 20% per chi ha già avuto accesso ai precedenti sostegni, e dal 90 al 30% per i soggetti esclusi. Le disposizioni non prevedono il riconoscimento di un contributo minimo per le partite Iva avviate dal 1° gennaio 2019 (pertanto anche in tali casi per ottenere gli aiuti sarà necessario rispettare il requisito del calo minimo di fatturato del 30%). L'importo massimo ottenibile è pari a 150 mila euro.

A) Soggetti che hanno fruito del contributo. I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il decreto Sostegni (dl 41/2021 conv. nella legge 69/2021) possono optare per il contributo che spetterebbe a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il periodo di riferimento pertanto

non è più l'anno 2020 rispetto all'anno 2019. I soggetti che abbiano beneficiato del contributo «automatico» potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo Sostegni bis se tale contributo sarà superiore al primo. In tal caso, il contributo già corrisposto, o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, verrà scomputato da quello da riconoscere in base ai nuovi conteggi. Se da tali calcoli (e quindi dall'istanza) dovesse emergere un contributo inferiore rispetto a quello «automatico», l'Agenzia non darà seguito alla richiesta. L'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: 60% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 100 mila euro; 50% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; 40% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro; 30% per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 20% per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

A.1) Esempio. Ammontare medio mensile 2019: 500.000 - Ammontare medio mensile 2020: 200.000 - Differenza: 300.000 - Ricavi anno 2019: 5.950.00 - Calcolo del contributo decreto Sostegni 1: 20% di 300.000 = 60.000 euro - Ammontare medio mensile 1° aprile

2019-31 marzo 2020: 550.000 - Ammontare medio mensile 1° aprile 2020-31 marzo 2021: 190.000 - Differenza: 360.000 - Calcolo del contributo Sostegni bis: 20% di 360.000 = 72.000 euro. Per effetto del Sostegni bis il contribuente riceverà pertanto ulteriori 12.000 euro.

B) Soggetti che non hanno fruito del contributo. Ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni 1, spetta un contributo determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro; 70% per ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro; 50% per ricavi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro; 40% per ricavi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 30% per ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Si tratta di percentuali più elevate rispetto a quelle applicabili nel caso sopra illustrato, appositamente volute per un effetto perequativo tra i contribuenti che hanno già ottenuto il contributo e chi invece non ha beneficiato dell'aiuto.

B.1) Esempio. Ammontare medio mensile 1° aprile 2019-31 marzo 2020: 500.000 - Ammontare medio mensile 1° aprile 2020-31 marzo 2021: 200.000 - Differenza: 300.000 - Ricavi anno 2019: 5.950.000 - Calcolo del contributo: 30% di 300.000 = 90.000 euro.

© Riproduzione riservata

Le percentuali per il calcolo del contributo

Per chi ha beneficiato del contributo Sostegni 1	Per chi non ha beneficiato del contributo Sostegni 1	Ricavi/compensi 2019
60%	90%	Non superiori a 100.000 euro
50%	70%	Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
40%	50%	Superiori a 400.000 euro e fino a 1 mln di euro
30%	40%	Superiori a 1.000.000 euro e fino a 5 mln di euro
20%	30%	Superiori a 5 mln di euro e fino a 10 mln di euro

C'è tempo fino al 2 settembre per trasmettere le domande

C'è tempo fino al 2 settembre per trasmettere le domande, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, attivo dal 5 luglio, oppure tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, dal 7 luglio. Possono presentare domanda solo i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva che hanno presentato la comunicazione di liquidazione periodica Iva (Lipe) relativa al primo trimestre dell'anno 2021. È una delle novità del modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 175776 del 2 luglio 2021. Tra le altre, sono esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data della data del 26 maggio 2021, gli enti pubblici e i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

La nuova sezione «aiuti di Stato ricevuti». Il contributo è classificabile tra gli aiuti di Stato previsti alle sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» (Temporary Framework). Ognuna delle sezioni prevede uno specifico massimale di aiuto e fissa i requisiti da rispettare ai fini della loro ammissione. Nella domanda, il richiedente deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il possesso dei requisiti previsti per la sezione 3.1 ovvero per la sezione 3.12 del Temporary Framework qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti, se in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini della verifica dell'eventuale superamento dei limiti per la sezione 3.1 e per la sezione 3.12, è necessario calco-

lare l'importo complessivo degli aiuti di Stato (fiscali e non) di cui si è beneficiato per ciascuna sezione. Per esempio, decreto Rilancio: art. 25 «Contributo a fondo perduto», art. 120 «Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro», ecc.; decreto Sostegni 1: art. 1 «Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici», art. 1-ter «Contributo a fondo perduto per le start-up», ecc.; legge di Bilancio 2021: art. 1, comma 599 (esenzione prima rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico), ecc.

Nel quadro A per ciascuno degli aiuti di Stato ricevuti si deve specificare se è stato ottenuto rispetto alla sezione 3.1 e/o alla sezione 3.12. Se si dovesse superare il limite massimo applicabile, si potrà richiedere il contributo limitatamente all'importo che consente di non superare il limite di aiuti di Stato.

© Riproduzione riservata



Lavoro, primi segnali di sorpasso sul 2019

Somministrazione

Stimate per luglio e agosto 150mila posizioni in più rispetto a due anni fa

Somministrazione di lavoro in crescita dopo il rallentamento del 2020. Assolavoro, l'associazione che raggruppa le agenzie per il lavoro stima per luglio e agosto una crescita di 150mila posizioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Una conferma del fatto che il lavoro in somministrazione segna una ripresa dopo l'anno del Covid. I lavoratori in "missione" presso le aziende e

la Pa nel mese di aprile erano 438.262 (+31,7% rispetto ad aprile 2020 e +10,4% rispetto allo stesso mese del 2019), e superano quota 400mila da settembre 2020.

Le richieste di personale arrivano alle agenzie per il lavoro non solo dalle grandi aziende, ma anche dalle piccole e medie imprese. E non solo dai settori che hanno risentito meno della battuta d'arresto del 2020, come la grande distribuzione o l'Ict, ma anche da settori fortemente penalizzati dalle restrizioni legate alla pandemia, come la ristorazione, gli alberghi e la moda. È quanto emerge dall'indagine svolta dal Sole 24 Ore del Lunedì presso alcuni dei principali operatori della somministrazione di lavoro.

Bottini, Melis e Uccello — a pag. 5



